



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 febbraio 2014  
(OR. en)**

**18123/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0426 (NLE)**

---

**ASILE 62  
ISL 18**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo

---

ACCORDO  
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ISLANDA  
SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DI QUEST'ULTIMA  
ALL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "UE",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ISLANDA, di seguito denominata "Islanda",

dall'altra,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo<sup>1</sup>, di seguito "il regolamento",

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito denominato "Ufficio di sostegno" dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'UE accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati".

---

<sup>1</sup> GU UE L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

- (2) L'Islanda ha concluso accordi con l'UE in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia<sup>1</sup>,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

### Portata della partecipazione

L'Islanda partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

---

<sup>1</sup> GU CE L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

## ARTICOLO 2

### Consiglio di amministrazione

L'Islanda è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

## ARTICOLO 3

### Contributo finanziario

1. L'Islanda contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato.
2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

## ARTICOLO 4

### Protezione dei dati

1. Nell'applicazione del presente accordo l'Islanda procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>1</sup>.
2. Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali<sup>2</sup> da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, l'Islanda rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

---

<sup>1</sup> GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>2</sup> GU CE L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

## ARTICOLO 5

### Status giuridico

L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto islandese e gode in Islanda della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

## ARTICOLO 6

### Responsabilità

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

## ARTICOLO 7

### Corte di giustizia dell'Unione europea

L'Islanda riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

## ARTICOLO 8

### Personale dell'Ufficio di sostegno

1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'UE per l'applicazione di detto statuto e regime e le misure di esecuzione adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini islandesi assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini islandesi che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.
3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, *mutatis mutandis*, ai cittadini islandesi.
4. I cittadini islandesi, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

## ARTICOLO 9

### Privilegi e immunità

L'Islanda applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea<sup>1</sup>, riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di tale protocollo.

## ARTICOLO 10

### Lotta contro la frode

Sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti. L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al *Ríkisendurskoðun* in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit sul posto che, se le autorità islandesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il *Ríkisendurskoðun*.

---

<sup>1</sup> GU C 83 del 30.3.2010, pag. 266.

## ARTICOLO 11

### Comitato

1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Islanda, sorveglia la corretta esecuzione del presente accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta dell'Islanda o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.
2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.

## ARTICOLO 12

### Allegati

L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante del presente accordo.

## ARTICOLO 13

### Entrata in vigore

1. Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

## ARTICOLO 14

### Denuncia e validità dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

3. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia.

4. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a ..., addì ...

.....

Per l'Unione europea

.....

Per la Repubblica d'Islanda

FORMULA APPLICABILE AL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. L'importo del contributo finanziario dell'Islanda alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente.

Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) dell'Islanda disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario dell'Islanda.

2. Il contributo finanziario è versato in euro.
3. L'Islanda è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per l'Islanda la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4. Il contributo finanziario dell'Islanda è adattato conformemente al presente allegato quando in cui il contributo finanziario dell'UE iscritto al bilancio generale dell'Unione europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, è aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012<sup>1</sup> che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.
  
5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o all'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dall'Islanda è trasferita al bilancio dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo dell'Islanda al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza.

---

<sup>1</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.